

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO

di Incoronata Marika Di Biase

SOMMARIO: 1 Storia e introduzione del concetto di “rischio professionale” nella normativa nazionale di settore. Il “rischio da interferenza”. 2. Processo di valutazione dei rischi da interferenze. 3. Sanzioni. 4. Conclusioni.

1. Storia e introduzione del concetto di “rischio professionale” nella normativa nazionale di settore. Il rischio da interferenza

La materia della tutela del lavoratore da infortuni e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro hanno visto il legislatore italiano impegnato sin dal 1955, con il DPR n. 547, ad introdurre “*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*” e, sin dal 1956, ad occuparsi specificatamente del comparto edile, con il DPR n. 164 che ha introdotto “*norme per la prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni*”. Nello stesso 1956 è stato emanato il DPR n. 303 che ha dettato “*norme generali per l’igiene sul lavoro*”.

Il combinato disposto degli articoli contenuti nei tre decreti del Presidente della Repubblica, con le opportune modifiche ed integrazioni accorse nel tempo, è rimasto per lungo tempo (sino all’emanazione del T.U. che ne ha disposto l’abrogazione) il riferimento principale che ha consentito di

verificare le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza del luogo di lavoro, degli impianti, delle attrezzature e delle macchine che ivi venivano utilizzate. L’approccio del legislatore nell’individuare prescrizioni o vietare azioni, difatti, consente di mettere in evidenza i potenziali pericoli connessi al luogo di lavoro ed alle lavorazioni che ivi vengono eseguite.

Il concetto di **rischio professionale** viene, invece, introdotto nella materia solo nel 1994 con il D.lgs. n. 626, in attuazione delle direttive emanate dalla Comunità Europea in ordine al “*miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*”. Il D.lgs. n. 626 del 1994 è stato oggetto di una serie di modifiche ed integrazioni a seguito dell’emanazione di altre direttive europee, che hanno modificato o integrato quelle pregresse o che hanno introdotto nuovi argomenti di rischio.

La lettura del D.lgs. n. 626 del 1994 evidenzia come l’approccio del legislatore fosse mutato, rinunciando ad una impostazione quantitativa (che pur persisteva in quanto rimaneva in vigore l’articolato dei decreti del Presidente della Repubblica di cui sopra, con poche modifiche o integrazioni) per adottare, invece, una impostazione qualitativa che si incentra sui temi della protezione della salute e

della sicurezza dei lavoratori.

Veniva, infatti, introdotto l'obbligo da parte del datore di lavoro di procedere con la redazione del **documento di valutazione dei rischi** (DVR) per le singole fasi dell'attività lavorativa e, conseguentemente, di individuare le misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto e le misure che, invece, sono opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché, l'obbligo di individuare gli idonei dispositivi di protezione individuale di cui dotare i lavoratori. Il decreto legislativo, inoltre, introduceva norme di protezione per rischi, quali rumore, agenti cancerogeni, agenti chimici, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi, non normati in precedenza o che, come nel caso delle vibrazioni e scuotimenti, sono stati oggetto di direttive specifiche emanate e recepite dal legislatore.

Nel 1996 con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 494, in attuazione della direttiva della Comunità Europea concernente le *"prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"*, la materia della sicurezza del lavoro si interessa, specificatamente, del cantiere e, quindi, del comparto edile. Tale decreto, in particolare, introduce gli obblighi di redazione del **piano di sicurezza e di coordinamento** e del **piano operativo di sicurezza**, come piano complementare di dettaglio del primo. L'accettazione, da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiva, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni del D.lgs. n. 626 del 1994 in ordine all'obbligo, del datore di lavoro, di procedere con la valutazione dei rischi e con l'individuazione ed

attuazione delle idonee misure di prevenzione e di protezione.

A distanza di 7 anni dal D.lgs. n. 494, il legislatore del 2003 ha emanato, con il DPR n. 222, il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione del disposto della legge n. 109 del 1994 relativa all'ambito specifico dei lavori pubblici. Esempio è, nell'articolo 2 del DPR n. 222 del 2003, il riferimento al piano di sicurezza e coordinamento che è detto *"specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità"*. Una lettura storica di questa specificazione ci permette di osservare come, evidentemente, il piano di sicurezza e coordinamento era stato assunto nella pratica professionale, a meno di più illuminate interpretazioni, come un documento *standard* e non, invece, specifico delle situazioni riscontrate, nel cantiere in oggetto, in ordine alle caratteristiche del luogo di lavoro e della attività lavorative che vi si svolgevano.

In riferimento ai contenuti minimi dello stesso piano di sicurezza e coordinamento, nel DPR n. 222 del 2003 viene sancita la necessità che lo stesso piano sia dotato di una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e (qui la novità) anche alle interferenze tra lavorazioni, volendo con esse porre attenzione sul concetto che le singole imprese che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, con la loro specifica organizzazione del lavoro e sulla base della lavorazione che devono eseguire, introducono nel luogo di lavoro-cantiere, con sovrapposizione temporale e/o spaziale, dei rischi specifici, che possono diventare tali per le altre

imprese.

E' il caso, ad esempio, della sovrapposizione spaziale di due imprese, una delle quali si occupa di impiantistica e l'altra di demolizioni, con la naturale introduzione nel cantiere, da parte della seconda delle due organizzazioni del lavoro, di rischi quali il rumore, del quale la prima era priva.

In riferimento all'area di cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà contenere l'analisi degli elementi essenziali a specificare le caratteristiche dell'area di cantiere, ma anche all'eventuale presenza di fattori di rischio esterni che comportano rischi per il cantiere e, viceversa, l'eventuale presenza di rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

Inoltre, in riferimento alle singole fasi di lavoro in cui sono state suddivise le lavorazioni, è stabilito che l'analisi dei rischi dovrà fare particolare attenzione, oltre che agli elementi riportati nel D.lgs. n. 494 del 1996, quali, in maniera esemplificativa, il rischio di caduta dall'alto, il rischio di annegamento, il rischio di seppellimento, il rischio di incendio o esplosione, anche ai rischi quali l'investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, l'elettrocuzione, il rumore e l'uso di sostanze chimiche.

In riferimento, infine, alle interferenze tra lavorazioni è stabilito che il piano di sicurezza e coordinamento debba contenere le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti e, nel caso in cui permangano rischi di interferenza, il piano dovrà contenere le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, di cui dotare i lavoratori, atti a ridurre al minimo

tali rischi.

Nell'ambito specifico dei lavori pubblici, lo stesso DPR n. 222 dichiara che lo strumento organizzativo che consente le procedure precedentemente descritte è il cronoprogramma dei lavori che prenda esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza, in particolare in relazione alle interferenze tra fasi di lavoro.

Il legislatore ritorna sull'argomento delle interferenze nel 2007 - ampliando il suo interesse dal cantiere al luogo di lavoro in genere - con la Legge n. 123 concernente *"misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*. La legge n. 123 apporta nuove modifiche al D.lgs. n. 626 del 1994, introducendo obblighi aggiuntivi per il datore di lavoro quando è anche committente. Il caso è quello in cui un datore di lavoro affidi i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi sotto forma di contratto di appalto o contratto d'opera (per esempio nel caso di una impresa subappaltatrice o di fornitura di materiali).

La necessità del legislatore era quella di intervenire con una politica di sicurezza mirata all'analisi delle condizioni di rischio che si verificano durante gli interventi estemporanei di manutenzione a macchinari, impianti o infrastrutture varie, in occasione dei quali, gli addetti delle ditte appaltatrici, vengono a contatto con i rischi aziendali propri dell'unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 123, secondo il d.lgs. n. 626 del 1994, il datore di lavoro committente aveva l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, doveva fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano destinati ad operare (il luogo di lavoro del datore di lavoro committente), doveva stabilire le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività, doveva promuovere la cooperazione ed il coordinamento dei vari datori di lavoro delle imprese appaltatrici al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori ed al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori eseguiti da diverse imprese coinvolte. L'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, non si estendeva ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Tali medesimi criteri vengono ripresi negli articoli del D.lgs. n. 494 del 1996 e, di fatto, gli obblighi che introducono vengono assolti da parte del datore di lavoro committente di un cantiere temporaneo o mobile con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, che è un documento allegato agli atti contrattuali.

Con l'entrata in vigore della legge n. 123 del 2007, il datore di lavoro committente, nei casi diversi da quelli rientranti nel cantiere temporaneo o mobile, per assolvere all'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, è chiamato a redigere un **documento unico di valutazione dei rischi**, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che viene allegato al contratto di appalto o d'opera. La normativa in esame, quindi, non prevede che il datore di

lavoro committente aggiorni il documento di valutazione dei rischi propri, ovvero, il DVR, introdotto ai sensi del D.lgs. n. 626 del 1994, bensì, rediga un nuovo documento specificatamente orientato all'individuazione dei rischi da interferenza (**documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI**) legati alle attività del datore di lavoro committente, ma, anche ed in particolare, alla presenza nel luogo di lavoro o nel ciclo produttivo del datore di lavoro committente di terzi a cui sono state affidate parti di lavoro.

L'obbligo del datore di lavoro committente di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori da affidare, le informazioni sugli specifici rischi dell'area di lavoro e sui possibili rischi da interferenza durante l'esecuzione delle attività del contratto da stipulare, allinea la tendenza del legislatore con quella già maturata per il cantiere temporaneo o mobile.

Ogni datore di lavoro redige il proprio documento di valutazione dei rischi specifici connessi all'attività che svolge, il datore di lavoro che è anche committente, a seguito di contratto di lavoro con altro datore di lavoro, redige il DUVRI.

Riguardo al concetto di interferenza e rischi da interferenza la Circolare n. 24 del 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Determinazione n. 3 del 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture hanno provveduto a chiarirne i contenuti e l'applicabilità.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha, tramite la circolare interpretativa, precisato che la valutazione dei rischi è "*dinamica*" per cui, poichè effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in

casi di situazioni mutate in ordine a carattere tecnico, logistico o organizzativo, restando necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture fornisce il suo contributo definendo il concetto di "interferenza" ed esplicitando le problematiche inerenti la sussistenza o meno di interferenza. Le circostanze dell'interferenza, che vengono definite come "una dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri", viene riferita ai seguenti casi:

- i rischi derivano dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- i rischi sono immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistono nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- i rischi sono aggiuntivi per l'appaltatore, in quanto il committente chiede nel proprio luogo di lavoro particolari modalità di esecuzione.

Nelle Determinazione n. 3/08 si sancisce inoltre il principio che i contratti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 494 del 1996, non necessitano di redazione del DUVRI, in quanto l'analisi e la valutazione dei rischi da interferenza sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

L'obbligo di redazione del DUVRI è stato confermato dal D.lgs n. 81/08 (noto anche con l'acronimo T.U.L.S.) - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - come modificato e corretto dal D.lgs. n. 106/09, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro", entrato in vigore il 20 agosto 2009.

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all'eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

Il DUVRI rappresenta, dunque, lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell'azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività, consentendo, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze.

La nuova normativa ha, altresì, ribadito che la redazione del DUVRI non è necessaria per i contratti rientranti nel campo di applicazione dei cantieri temporanei e mobili, ove i rischi da interferenza ed i relativi costi, sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. Processo di valutazione dei rischi da interferenze.

Il comma 1 dell'art. 26¹ del T.U. prevede, *in primis*, che il datore di

¹ Art. 26 - *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - D.lgs. 81/08 come modificato e corretto dal D.lgs. 106/09* - Testo originale: 1. "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo

lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sia tenuto:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti ai quali si affidano attività con contratto di appalto, contratto d'opera e di somministrazione;
- a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, laddove, ovviamente, ce ne siano.

Condizione essenziale è che il datore di lavoro appaltante abbia sempre la disponibilità giuridica dei luoghi in cui

*produttivo dell'azienda medesima...verifica
....coopera...coordina....all'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”*

Testo modificato: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica....coopera...coordina.... all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”... Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Tutti i datori di lavoro coinvolti (committente, appaltatore, sub-appaltatore), pertanto, sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La promozione delle procedure di cooperazione e di coordinamento si concretizza, in gran parte, nella elaborazione del DUVRI, che indica procedure e tecniche per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi interferenti.

Significativo elemento di novità introdotto dal D.lgs. n. 106/09, è rinvenibile nella precisazione (contenuta nel comma 3 dell'art. 26) per cui il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, individuabile, quindi, nel dirigente o nel responsabile di servizio negli enti privi di dirigenza.

Tuttavia, viene anche precisato che non sussiste un obbligo di elaborare il DUVRI per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, salvo, ovviamente, che questi non abbiano riflessi verso gli altri lavoratori.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento, entro 90 gg. dalla data di inizio della propria attività.

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, quindi con una periodica e tempestiva revisione in sede di esecuzione.

Inoltre, il DUVRI deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato anche su supporto informatico.

Il documento deve essere munito, altresì, di data certa; a questo proposito, viene chiarito che la certezza della data può essere dimostrata anche mediante la sottoscrizione contestuale del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (aatore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, medico competente ove nominato).

Ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 26, introdotto con il decreto correttivo n. 106 del 2009, l'obbligo della valutazione dei rischi da interferenze non sussiste per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari derivanti da lavori elencati nell'allegato XI.

Nel nuovo comma 3-*ter* sono state, invece, disciplinate la formazione del DUVRI e la sua successiva integrazione operativa, nei casi in cui l'appalto sia affidato da centrali di committenza o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente.

Nel primo caso, il soggetto che affida il contratto dovrà redigere il

documento di valutazione dei rischi da interferenze, con una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero "potenzialmente" derivare dall'esecuzione del contratto.

Invece il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, secondo le tipologie sopra indicate, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione, integra questo documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Il documento - sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice - integra gli atti contrattuali, mediante allegazione.

In correlazione al documento unico di valutazione rischi è stata delineata meglio anche la disciplina dei costi della sicurezza, nell'ambito del comma 5 dell'art. 26, il quale:

- ne precisa la natura, specificando che si tratta dei costi delle misure adottate per eliminare o (se non possibile) ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- ne vieta esplicitamente l'assoggettamento a ribasso in qualsiasi tipo di procedura di confronto per l'individuazione dell'appaltatore.

E' bene precisare che non si tratta di costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, ma soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli eventuali rischi derivanti dall'attività del committente e quelli propri dell'appaltatore.

Da sottolineare che, per espressa previsione di legge, la mancata indicazione dei costi, è un fattore che, ai sensi dell'articolo 1418, comma 3, del codice civile, rende nullo il contratto.

Il comma 8 dell'articolo in esame dispone, infine, che il personale impiegato nell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice deve essere munito, a cura e spese di quest'ultima, di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La disposizione in questione si applicano ai singoli contratti sopra indicati, compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile 2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007, invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fossero ancora in corso a quella data. Da ultimo, è necessario segnalare che, ai sensi dell'art. 306, le disposizioni relative all'obbligo di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28) saranno efficaci solo a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto.

3. Sanzioni

L'art. 55, comma 3 e 4, del D.lgs. n. 81/2008 e succ. mod., appresta, alle violazioni dei precetti primari stabiliti dall'art. 26 del D.Lgs n. 81 cit., il relativo apparato sanzionatorio penale e amministrativo.

In particolare, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 55, comma 4, lett. b), è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'art. 26, comma 1, lett. b), del T.U., ossia dell'obbligo di fornire ai soggetti appaltatori dettagliate informazioni circa la sussistenza di rischi specifici - ovviamente qualora vi siano e siano sufficientemente diagnosticabili in concreto - esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle

misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, purché possano assumere un concreto rilievo per la tipologia di attività svolta dall'appaltatore. Mentre, ai sensi della lett. d) sempre del comma 4, dell'art. 55, il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lett. a) e b), ossia per non aver verificato l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori (o dei lavoratori autonomi) e per non aver attivato le procedure di cooperazione e di coordinamento, di norma, ma non necessariamente, sfocianti nella redazione del DUVRI, potendo simili attività trovare, per così dire, allocazione documentale in altra sede.

La lett. m), infine, prevede solo la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8, cioè dell'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro².

4. Conclusioni

Le modifiche apportate dal D.lgs. n. 106/09 al D.lgs. n. 81/08, relativamente all' art. 26, concernente gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione in capo al datore di lavoro dell'azienda committente, sono

² Fonte: www.ipsoa.it - LORENZO IEVA, *T.U. sicurezza: rischi da 'interferenza' e redazione del Duvri*, in DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO, n. 9/2009.

suscettibili di ricadute gravi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in quanto comportano una sostanziale riduzione degli stessi, con ciò vanificando quella che è la principale finalità delle misure varate dal Governo, ovvero, rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la modifica apportata al comma 1, condiziona tali obblighi solo ai casi in cui il datore di lavoro dell'azienda committente *“abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro”*; si riduce, così, l'impatto della novità del D.lgs. n. 81/2008 che, per adeguare l'adozione delle misure di prevenzione alla crescente frammentazione dell'attività delle imprese, si applicava, senza condizioni di *“disponibilità giuridica”*, a tutti i casi in cui il datore di lavoro dava in appalto dei lavori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il D.lgs. n. 106/09 ha, poi, introdotto l'art. 3-bis, il quale dispone, espressamente: *“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI”*.

Alcune delle attività il cui svolgimento espressamente esclude l'onere per il datore di lavoro committente di redigere il DUVRI erano già state individuate dalla Determinazione n. 3/08 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale *“mera fornitura di materiali e attrezzature”*,

tuttavia, occorre ricordare che la citata Autorità ne specificava, comunque, l'obbligo qualora fossero *“necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa”*.

L'attuale formulazione del comma 3-bis, invece, esclude, *sic et simpliciter*, tutte le mere forniture, indipendentemente dalla realtà applicativa con cui esse saranno effettuate o gestite.

Più emblematica appare l'ultima tra le circostanze citate quali condizioni escludenti dall'obbligo di redazione del DUVRI da parte del committente, ovvero, i casi di lavori in appalto della durata non superiore a 2 giorni. Questa modifica restringe in modo significativo l'ambito di tutela della salute dei lavoratori negli appalti, non inclusi nell'allegato XI.

Anzitutto, sorprende il riferimento ai rischi particolari derivanti dai lavori elencati in tale allegato, in quanto, lo stesso è stato pensato e rivolto, specificatamente, per i lavori in cantieri temporanei e mobili, senza verificare la sua adeguatezza o meno agli altri ambienti di lavoro e senza curarsi di verificare se, con esso, fossero comunque raggiunte le finalità della nuova norma.

Vi sono, infatti, appalti (non inclusi nell'allegato XI) in cui, nonostante la brevità della durata, i rischi sono elevati; si pensi, ad esempio, alla fornitura di *“materiale ferroso”* nelle aziende metalmeccaniche, fasi di lavoro in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi infortuni mortali.

Le carenze contenute nell'articolo 3-bis appaiono rilevanti se si considera, poi, che da questo elenco sono esclusi i lavori in cisterne e ambienti confinati in genere o relativi ad impianti o linee sotto tensione (non aeree), che, come è noto, comportano un prezzo molto

alto in termini di sacrifici e rischi per i lavoratori.

Infine, si ricordi la modifica apportata al comma 5 dell' art. 26; il nuovo testo, così come emendato, dispone che *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione...devono essere specificamente indicati...i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”*. Nella versione originale del comma 5, l'obbligo di indicare i costi delle misure di prevenzione riguardava tutte le fasi di lavoro inerenti un appalto, con la modifica, invece, l'obbligo riguarda solo i rischi d'interferenza.

Si riduce drasticamente, quindi, il livello di corresponsabilità e controllo del datore di lavoro committente rispetto alla sicurezza dei lavoratori delle aziende appaltatrici e aumenta la possibilità di fare gare d'appalto “al ribasso”, con riduzione degli investimenti nella sicurezza del lavoro.

In conclusione, pertanto, possiamo correttamente affermare che vincolare la redazione del DUVRI a criteri atipici come la durata, non ha nulla a che vedere con l'eventuale presenza o meno di rischi nei luoghi di lavoro; il DUVRI, infatti, dovrebbe costituire un modello di valutazione per cui ogni singola interferenza (culturale, linguistica, organizzativa, strumentale, professionale ecc.) viene analizzata, in forma separata, secondo criteri standardizzati e, successivamente, rapportata all'insieme delle diverse interferenze individuate per definire, con la più alta percentuale di efficacia possibile, le misure di prevenzione, le disposizioni gestionali e i costi della sicurezza.

Il DUVRI prescinde, quindi, dalla durata dell'attività svolta dall'appaltatore, sub-appaltatori e/o lavoratori autonomi e viene redatto sia in presenza di interferenze con le attività da questi espletate, sia in presenza di “rischi ambientali” propri della struttura Committente.

Mentre non deve essere redatto quando la fornitura si svolge secondo un percorso che non invade l'ambiente del committente, ovvero, quando il servizio è di mera natura intellettuale e la relativa attuazione è compatibile con gli ambienti in cui il servizio viene svolto.

La realtà, indefettibile, pertanto, è una e una soltanto: il rischio c'è o non c'è. Qualora non ci fosse alcun rischio da interferenze, anche in presenza di lavori che si prolungano per anni, la redazione di un DUVRI costituirà un *“inutile fardello formale”*³.

³ L'introduzione del comma 3-bis all'art 26 del D.lgs. n. 81/08 è stata presentata dal Ministero del lavoro come una **grande innovazione**, come si comprende dalla lettura del comunicato stampa del 31 luglio 2009, immediatamente successivo all'approvazione del testo del D.lgs. n. 106/2009, da parte del Consiglio dei ministri, nel quale si afferma: *“Ancora a titolo di esempio si consideri l'individuazione - espressamente richiesta dalle parti sociali - dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga l'importante “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata. In pratica, tale documento - il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell'appalto - viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale”*.